



Berna, 25 gennaio 2023

Destinatari:

Governi cantonali

Lotta contro l'abuso del fallimento (modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA): avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 25 gennaio 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP, di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'avamprogetto concernente la lotta contro l'abuso del fallimento (modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA).

Il termine di consultazione scade il 5 maggio 2023.

Il 26 giugno 2019, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare (FF 2019 4321). Il progetto, accolto il 18 marzo 2022 dal Parlamento in votazione finale al termine delle deliberazioni parlamentari (FF 2022 702), modifica diverse leggi: il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), la legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), il Codice penale (CP; RS 311.0), il Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0), la legge federale del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi; RS 330) e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2022 (FF 2022 702).

Le modifiche al CO, alla LCaGi e alla LIFD comportano la revisione dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411) nonché dell'ordinanza del 19 ottobre 2022 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi; RS 331.)

La modifica dell'ordinanza sul registro di commercio prevede in particolare di:

- introdurre disposizioni riguardo alla procedura in caso di trasferimenti nulli di azioni o di quote sociali (cfr. art. 684a o 787a nCO), anche mediante un elenco di casi che possono sollevare un sospetto dell'ufficio del registro di commercio;



- rivedere le disposizioni sull'iscrizione della rinuncia a una revisione limitata per tenere conto del divieto retroattivo di rinuncia alla revisione limitata adottato dal Parlamento;
- definire i criteri di ricerca per le consultazioni individuali su persone fisiche iscritte nel registro di commercio;
- definire la procedura in merito all'obbligo delle autorità fiscali cantonali, introdotto dal Parlamento, di comunicare agli uffici del registro di commercio la mancata presentazione del conto annuale da parte di una persona giuridica.

Per attuare l'obbligo, previsto all'articolo 64 *n*LCaGi, di comunicare le interdizioni di esercitare un'attività, l'articolo 61a della nuova ordinanza sul casellario giudiziale deve disciplinare i dettagli di esecuzione della comunicazione (come previsto anche per le altre comunicazioni disciplinate all'art. 58 e segg. LCaGi).

Presumibilmente la modifica dell'ORC e la modifica dell'OCaGi entreranno in vigore insieme alle modifiche del CO, della LEF, del CP, del CPM, della LCaGi e della LIFD. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2024. Le nuove norme, in particolare quelle riguardanti la ricerca delle persone e il confronto con il casellario giudiziale, potranno esplicare pienamente il loro effetto solo dopo che i Cantoni avranno aggiornato la banca dati centrale delle persone ai sensi dell'articolo 928b *n*CO. Probabilmente ci vorrà ancora qualche anno.

Per la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA viene avviata una procedura di consultazione.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso](#).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

ehra@bj.admin.ch

Vi preghiamo di indicare nel vostro parere le persone di contatto competenti a cui rivolgere eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione la signora Anouk Friederich (tel. +41584618850; anouk.friederich@bj.admin.ch) e la signora Merve Gün-Demirkiran (tel. +41584845525, merve.guen@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.



Elisabeth Baume-Schneider
Consigliera federale